

STRALCIO DI ALTRE LEGGI IN CUI, SEMPRE INGRASSETTO, SONO EVIDENZIATI ALTRI BENEFICI VIGENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

.Legge 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

CRITERI ANCORA ATTUALI PER L'ELARGIZIONE DEI BENEFICI RISARCITORI

Art. 1

Casi di elargizione

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente (1) per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a *euro 200.000* (2), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di *2.000 euro* per ogni punto percentuale.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia già stata richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali a cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

(1) la limitazione dei benefici, originariamente riservata agli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, è stata eliminata dall'art. 1 comma 1 della L. del 23 novembre 1998, n. 407 che ha reso destinatari tutti gli invalidi (di qualsiasi percentuale e grado).

(2) risarcimento massimo attualmente previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; il precedente tetto era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80 a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90.

OMISSIS

Art. 4

BENEFICI RISARCITORI

Elargizione ai superstiti (1)

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni o operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di *euro 200.000* (2), secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì ai soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

(1) Ai fini della speciale elargizione la vigente normativa identifica in primis i superstiti, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta.

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

(2) risarcimento massimo attualmente previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; il precedente tetto era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80 a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90.

Art. 7

Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento dei benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, una provvisoria pari al *90 per cento* dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. (1)

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato *limitatamente ad una quota pari al 20 per cento*. (2)

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto già fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

(1) modifica introdotta dalla lettera a) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

(2) parole aggiunte dalla lettera b) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

Art.8

Rivalutazione dei benefici

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Art. 9

Applicazione dei benefici di guerra

1. Le disposizioni di leggi vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti (2) a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile e di caduto a causa di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate (3) dal prefetto del luogo di residenza secondo modalità stabilite con decreto di Ministro dell'interno.

(2) parole aggiunte dalla lettera a) art. 3 comma 1 della L. 23 novembre 1998, n.407.

(3) parole che sostituiscono precedenti ed introdotte dalla lettera b) art. 3 comma 1 della L. 23 novembre 1998, n.407

Art. 10

Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui al presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Ecc.....

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

OMISSIS

Art. 13

Concorso di benefici

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiari.

.....

Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”

BENEFICIO: COLLOCAMENTO AGEVOLATO:

Art.1.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. *Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico”. (1)*

(1) Periodo in sostituzione di uno precedente ed introdotto dal comma 1, art. 2 L. del 17 agosto 1999, n. 288.

L' ATTUAZIONE DI TALE BENEFICIO E' DISCIPLINATA DA

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica

Circolare 14 novembre 2003, n. 2: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche (pubblicata G.U. n. 283 del 5/12/2003)

BENEFICIO RISARCITORIO: PRIMO ASSEGNO VITALIZIO:

Art.2

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alla elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile di *Euro 500 mensili* (2), soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2 comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza , qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. (3)

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 3 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

Omissis

4.L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

(2) importo originario Lit. 500.000 elevato come indicato dal 1 gennaio 2004 dall'art. 4 comma 238 L. del 24 dicembre 2003, n. 350.

(3) comma introdotto dal decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56 art. 2 comma 1

BENEFICIO: BORSE DI STUDIO

Art. 4.

1.A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di *scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario* (3). Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

(3) Parole che sostituiscono precedenti ed introdotte dall'art. 3 L. 2 aprile 2003, n. 56.

L' ATTUAZIONE DI TALE BENEFICIO E' STATA DISCIPLINATA CON

Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 (G.U. n. 126 del 3/06/2009)

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.(09G0066)

Tale regolamento ha abrogato il precedente emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 368.

Gli importi previsti sono passati :

per gli studenti delle scuole elementari e medie da Euro 207 nel 1998 agli attuali Euro 400:

per gli studenti delle scuole superiori da Euro 516 nel 1998 agli attuali Euro 800;

per gli studenti delle università **da Euro 2.582 nel 1998 agli attuali 3.000**